

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOZI, BRUNO, GIACHETTI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rinvio dell'esecuzione della pena, di custodia cautelare in case-famiglia protette e di detenzione domiciliare, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori

Presentata il 4 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata nella precedente legislatura dall'onorevole Bernardini (atto Camera n. 1814), redatta in collaborazione con l'associazione radicale « *Il detenuto ignoto* », intende rispondere alle problematiche relative alle condizioni delle detenute madri con figli minori. Dai dati del V Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, a cura dell'associazione « *Antigone* », presentato a Roma il 16 luglio 2008, sarebbero 2.385 le donne detenute, 68 delle quali madri, e 70 i bambini di età inferiore a tre anni reclusi con le mamme; mentre altre 23 donne detenute risultavano in stato di gravidanza. In Europa sono 800.000 i bambini

figli di genitori detenuti, 43.000 quelli italiani.

La presente proposta di legge consta di tre articoli e interviene, da un lato, sulla norma del codice penale relativa al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, nonché sull'istituto della custodia cautelare in carcere disciplinato dal codice di rito, e, dall'altro, su alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario, modificandoli e introducendone di nuovi il tutto allo scopo di delineare un nuovo quadro normativo in materia di detenute madri che, pur rispettoso dell'esigenza di un effettivo esercizio della potestà punitiva dello Stato nei confronti di chi commette un reato, non si ponga in conflitto con la necessaria

tutela della maternità e dell'infanzia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.

Prima di illustrare le disposizioni contenute nella presente proposta di legge, è bene ricordare che nel nostro ordinamento è già vigente la legge n. 40 del 2001, promossa dall'allora Ministro per le pari opportunità Anna Finocchiaro, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, con la quale il legislatore ha indicato i presupposti sulla base dei quali le donne con figli minori di dieci anni (e di conseguenza i bimbi sotto i tre anni) possono evitare la detenzione in carcere. In base al predetto provvedimento tutte le detenute, anche se hanno commesso reati gravi, possono chiedere e ottenere la detenzione domiciliare speciale ad alcune condizioni (aver scontato un terzo della pena e, nei casi di ergastolo, aver scontato almeno quindici anni). Per essere ammesse alle misure, però, non ci deve essere pericolo di commettere ulteriori delitti, condizione che mal si adatta a reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alla prostituzione, che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e per i quali sono incriminate la maggior parte delle detenute madri. Anche per questo motivo la legge n. 40 del 2001 risulta essere oggi in larga parte disapplicata, senza considerare il fatto che la stessa può applicarsi solo nei confronti di chi è stato condannato con sentenza definitiva e non di chi è ancora in attesa di giudizio, pertanto molte mamme, in particolare straniere, non avendo spesso un'abitazione dove scontare gli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini in strutture di detenzione fino al compimento dei tre anni, per poi subire l'ulteriore trauma della separazione. Bambini innocenti che prima sono reclusi e poi, in molti casi, inviati in un istituto, passando dall'istituzione totale del carcere a quella dell'istituto, senza la madre.

Inutile ribadire che la coabitazione dei bambini nei luoghi di pena travalica qualsiasi ragionamento giuridico o posizione ideologica e rappresenta un'aberrazione

da cancellare. È consolidato in letteratura l'orientamento che, per lo sviluppo psicologico del bambino, il rapporto tra madre e figlio sia di primaria importanza. Privare un bambino della figura materna, in quanto figlio di una detenuta, è una violenza che contraddice la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Impedire a molte detenute di vivere la propria condizione di madre fuori dagli istituti penitenziari è un ostacolo alla riabilitazione della donna, oltre che un impedimento perché i bambini vivano in un ambiente più confortevole del carcere e più idoneo alla loro crescita.

Premesso ciò, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 147 del codice penale, ampliando notevolmente l'operatività della sospensione facoltativa dell'esecuzione della pena nei confronti della madre condannata, fattispecie che viene così estesa anche alle madri di prole fino a dieci anni e ciò prescindendo dalla valutazione, peraltro assolutamente discrezionale, svolta dall'autorità giudiziaria relativamente all'esistenza di un concreto pericolo circa la commissione di delitti a opera del soggetto beneficiario.

L'articolo 3 modifica invece gli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario, eliminando, ai fini della concessione del beneficio della detenzione domiciliare speciale, sia il presupposto dell'insussistenza di un reale pericolo di commissione di nuovi reati, sia il requisito relativo alla possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, posto che oggi entrambi i predetti requisiti rappresentano il maggior ostacolo alla possibilità, per le donne madri, di espiare la pena presso il proprio domicilio o in un altro luogo di cura, assistenza e accoglienza.

Considerato, inoltre, che non è opportuno, per la tutela degli affetti del bambino, stabilire *a priori* l'età dell'indipendenza del minore dalle cure parentali, in quanto requisito relativo alla soggettività propria di ogni bambino, la presente proposta di legge, pur continuando a mantenere il limite normativo fino a dieci anni, prevede che il giudice competente possa, ai

fini di una migliore tutela dello sviluppo psico-fisico del minore, estendere l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria o speciale anche alle madri di prole con più di dieci anni.

Il punto centrale della proposta di legge sta però nella realizzazione delle cosiddette « case-famiglia protette », o nell'individuazione di strutture analoghe. In caso di custodia cautelare (articolo 2), infatti, qualora vi siano vincoli giuridici tali da non poter consentire l'applicazione di un regime di detenzione più favorevole per la madre e per il figlio, non ci si può rassegnare a veder crescere un bambino in una struttura con esigenze di sicurezza che, di per sé, non è concepita per la crescita di un bambino. Si intendono quindi prevedere strutture capaci di considerare, insieme alla sicurezza, anche la necessità dei bambini, così da garantire a

questi ultimi, per quanto possibile, un corretto e sano sviluppo psico-fisico. Si inserisce pertanto nel codice di rito un nuovo modo di regolare la carcerazione preventiva o la detenzione nei confronti della donna madre con prole di età non superiore a dieci anni che, seppure considerata sempre come *extrema ratio*, possa essere più « umana ». È inoltre previsto che il giudice possa, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione della detenzione presso le case-famiglia protette anche alle madri di prole con età superiore a dieci anni.

Peraltro questa particolare forma di detenzione sarà applicabile anche al padre detenuto, in caso di morte della madre o di impossibilità della stessa ad assistere il figlio, e quindi quando non vi sia appunto altri che il padre cui affidare il minore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età non superiore a dieci anni »;

b) al quarto comma, dopo le parole: « Il provvedimento di cui al primo comma » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione del caso previsto dal numero 3) del medesimo comma, ».

ART. 2.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni. Non può essere disposta la

custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 285-*bis*. — (*Custodia cautelare in casa-famiglia protetta*). — 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni ».

ART. 3.

(*Detenzione domiciliare*).

1. All'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: « e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati » sono soppresse;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole di età superiore a dieci anni ».

2. All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli, » sono soppresse;

b) al comma 1-*bis* le parole: « Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluni dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*, » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0010390